

## PROTOCOLLO D'INTESA

### IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI

#### VISTI

✓ l'art. 2 della Costituzione che afferma "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.";

✓ l'art. 3 della **Costituzione** che afferma "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";

✓ gli artt. 1, 13, 55 e 76 della **Carta delle Nazioni Unite** firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 che affermano l'impegno a "promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.";

✓ gli artt. 7 e 23 della **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** del 10 dicembre 1948 che affermano, rispettivamente, "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione." e "Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.";

✓ la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (13 dicembre 2006);

✓ la Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti del fanciullo (20 novembre 1989) Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (10 dicembre 1984);

✓ la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (18 dicembre 1979);

✓ la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (4 gennaio 1969);

✓ l'art. 14 della "**Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà Fondamentali**" del 1950 che afferma "Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la

religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”;

✓ l'art. 13 del **Trattato di Roma** istitutivo della Comunità Europea del 25 novembre 1957 (come modificato dal Trattato di Amsterdam, 2 ottobre 1997) che afferma “Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell' ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all' unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l' origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.”;

✓ l'art. 21 della “**Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**” approvata il 14 novembre 2000 che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;

✓ Inoltre, la suddetta disposizione prevede, al secondo comma, che, negli Stati aderenti al Trattato che istituisce la Comunità Europea, “è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza”.

✓ la **Direttiva 2000/43/CE** del Consiglio dell'unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

✓ il **D.lgs 9 luglio 2003, n. 215** di attuazione della summenzionata Direttiva che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica e afferma, all'articolo 6, che le associazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, sono legittimate ad agire in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione e sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione;

✓ la definizione di "discriminazione diretta e indiretta", individuata dall'articolo 2 della Direttiva Europea 2000/43/CE, adottata dal Consiglio il 29 giugno 2000, recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 29 della Legge 1° marzo 2002 n.39 (Legge Comunitaria 2002), ed attuata con il D.Lgs 9 luglio 2003 n. 215

✓ il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** del 11 dicembre 2003 recante “Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39”;

✓ la **Direttiva 2000/78/CE** del Consiglio dell'Unione europea 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

✓ il **D.lgs 9 luglio 2003, n. 216** di attuazione della summenzionata Direttiva;

✓ il **Libro Verde** del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Pari Opportunità, Uguaglianza e Non Discriminazione nell'Unione Europea allargata con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo alla base dell'Unione Europea;

✓ la **Legge 9 ottobre 1967, n. 962**, recante "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.";

✓ la **Legge 13 ottobre 1975, n. 654**, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.";

✓ la **Legge 25 giugno 1993, n. 205**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.";

✓ il **D.lgs 25 luglio 1998, n. 286** recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero" e successive modifiche e, in particolare, **l'art. 43**, che reca "Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi." e **l'art. 44**, che reca "Azione civile contro la discriminazione.";

✓ il **D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394** recante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero";

✓ la **legge 8 novembre 2000, n. 328** concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

✓ la **Direttiva del Ministro** per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari opportunità per l'anno 2011 emanata il 1 aprile u.s. la quale assegna all'UNAR, nell'ambito della priorità politica n. 3 "Rafforzare il principio di non discriminazione" e del relativo obiettivo strategico "Promuovere una strategia integrata di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni", il compito dello "sviluppo e implementazione, anche in adesione a quanto già previsto dall'art. 44 del D.lgs. 286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione da realizzarsi, anche nell'ambito del Progetto FEI "Rete delle antenne territoriali" e del Progetto Progress "Reti territoriali" finanziati dall'Unione europea, mediante: definizione di ulteriori protocolli di intesa con il sistema delle autonomie locali; sottoscrizione di accordi operativi con le altre istituzioni nazionali competenti quali l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno e l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità; finalizzazione dei protocolli già stipulati con le Regioni e gli enti locali e il pieno e attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento; svolgimento delle attività formative e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati aderenti alle reti territoriali; interconnessione con il Contact Center UNAR delle reti territoriali attivate in virtù dei protocolli e degli accordi operativi sottoscritti";

✓ l'art. 5 dello **Statuto della Regione Umbria** che afferma "Uguaglianza. 1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.”;

✓ l'art. 1 della **Legge regionale 10 aprile 1990, n. 18** recante “Interventi a favore degli immigrati extracomunitari” che afferma “La Regione dell'Umbria promuove interventi volti ad assicurare ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari: a) l'effettivo e paritario godimento dei diritti, con particolare riferimento al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, all'abitazione e alla scuola”;

✓ l'art. **41bis della Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009** come integrata dall'art. 18 della Legge regionale n.7 del 4 aprile 2012 che ha istituito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

#### **PRESO ATTO**

✓ dell'esperienza maturata con il progetto denominato “No.Di. - No Discrimination”, a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi, realizzato dalla Regione Umbria, in qualità di Capofila, in partenariato interregionale con la Regione Marche, e finalizzato ad affermare, in modo dinamico e coordinato, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, con una stretta sinergia tra Amministrazioni pubbliche, società civile e tutti gli stakeholder maggiormente interessati tesa a supportare efficacemente le politiche locali in materia di prevenzione e contrasto del razzismo e della intolleranza, con l'obiettivo di valorizzare la nuova società multietnica e interculturale, verso una nuova comunità regionale più aperta, culturalmente ricca e democratica;

#### **CONSIDERATO CHE**

✓ il progetto “No.Di. - No Discrimination” promuove l'inserimento di politiche di prevenzione e contrasto alle discriminazioni etnico - razziali e multiple nelle azioni di governo delle amministrazioni delle regioni coinvolte e negli interventi di enti del Terzo Settore, sindacati, organizzazioni datoriali, forze dell'ordine, funzionali alla costituzione di Sistemi di rete regionali Antidiscriminazioni per l'emersione e la presa in carico dei fenomeni discriminatori;

✓ nella realizzazione di detto progetto sono stati attivati tre tavoli interistituzionali nel corso dei quali si è manifestata la volontà di formalizzare la costituzione di una Rete regionale umbra antidiscriminazione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Finalità**

La premessa che precede costituisce parte integrante del presente accordo. I principi in essa richiamati sono assunti come principi fondamentali dell'azione degli Enti e dei soggetti sottoscrittori.

La Regione Umbria e i sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad attivare rapporti di collaborazione permanente, al fine di:

I. prevenire, rilevare e contrastare ogni forma di discriminazione nelle azioni delle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nei media e nella comunicazione e negli interventi di enti del Terzo Settore, sindacati, organizzazioni datoriali e forze dell'ordine;

II. prevenire, rilevare e contrastare i casi e i fenomeni di discriminazioni, specifiche e multiple, fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

III. costituire un sistema di Rete Regionale Antidiscriminazioni, rafforzando le esperienze territoriali già in atto;

IV. valorizzare le buone prassi già in atto in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini;

V. promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la educazione interculturale, l'integrazione, l'interazione e l'inclusione, la coesione sociale, la promozione umana e la sensibilizzazione sui temi della discriminazione, nonché la cittadinanza attiva;

VI. promuovere e partecipare - a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d'azione contro il Razzismo - ad iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole;

VII. promuovere la partecipazione a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;

VIII. collaborare e partecipare ad iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle discriminazioni;

IX. partecipare alla promozione di iniziative di formazione e aggiornamento in difesa dei diritti umani e di cittadinanza;

X. favorire l'incontro e la collaborazione con le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 215/2003 aventi sede ed operanti nel territorio regionale, nonché con gli altri organismi operanti nel settore delle discriminazioni;

XI. sottoporre a verifica periodica gli atti di propria competenza, che abbiano incidenza sulla sfera dei diritti del cittadino, al fine di assicurare in via preventiva o successiva la loro coerenza con la normativa vigente, generale e specifica in materia di discriminazione e pari opportunità;

XII. assicurare adeguata attenzione alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, soprattutto se dedicato al contatto diretto con l'utenza, sui temi della discriminazione;

## **Articolo 2 - Impegni assunti dalla Regione**

La Regione Umbria si impegna in particolare a:

- I. realizzare un coordinamento intersettoriale interno alla Regione al fine di prevenire o rimuovere norme e atti discriminatori;
- II. promuovere e collaborare alla realizzazione di corsi di formazione, seminari di studio, convegni, campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione per il contrasto delle discriminazioni;
- III. promuovere la costituzione della Rete Regionale Antidiscriminazioni assicurandone il coordinamento;
- IV. raccogliere, elaborare e analizzare i dati concernenti il fenomeno relativi al territorio di riferimento anche attraverso l'interconnessione con il sistema informatico del Contact Center dell'UNAR, sì da consentirne la più efficace raccolta, lettura ed elaborazione dei dati medesimi.

## **Articolo 3 - Impegni assunti dagli Enti locali, dalle PA, dal Terzo Settore e dalle altre associazioni e organismi aderenti**

Gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni aderenti si impegnano a prevenire e rimuovere ogni tipo di atti amministrativi e comportamenti discriminatori.

Gli Enti Locali, le Pubbliche Amministrazioni, le associazioni e gli organismi del Terzo Settore e ogni altro soggetto aderente si impegnano, nelle forme e nei modi condivisi con il coordinamento della Rete Regionale Antidiscriminazioni, ad incoraggiare la costituzione di antenne operanti sul territorio e di agevolare l'operatività di quelle già attive in esso, al fine di promuovere azioni di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni, nonché di far emergere i casi concreti di discriminazione.

Tutte le parti aderenti si impegnano a nominare un proprio referente.

## **Articolo 4 - Rete Regionale Antidiscriminazione**

La Rete Regionale Antidiscriminazioni è costituita da antenne diffuse sul territorio attivate da Enti Locali, Pubbliche Amministrazioni, associazioni e organismi aderenti.

Tali antenne sono punto di incontro, di ascolto, di sostegno e di informazione circa gli strumenti di tutela contro le discriminazioni. In caso di segnalazioni di atti o comportamenti discriminatori (che possono pervenire anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative) commessi dai soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 43 d.lgs 286/1998 ed altra normativa sul tema, esse vengono prese in esame con successiva eventuale attivazione degli strumenti previsti dalla normativa in vigore, e con informazione nei confronti del diretto interessato circa ogni strumento normativo di tutela.

La Regione Umbria assicura il coordinamento delle attività della Rete Regionale Antidiscriminazioni e collabora con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), con la rete nazionale di centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione e con il sistema informativo del Contact Center UNAR, anche al fine di rendere omogeneo il sistema di monitoraggio e di gestione dei casi, di consentire un costante confronto da estendere anche alla formazione e all'aggiornamento e di definire e promuovere annualmente iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'antidiscriminazione.

### **Articolo 5 – Adesione, durata e recesso**

Il presente Protocollo resta aperto alla adesione di Enti Locali territoriali, Pubbliche Amministrazioni, altri organismi pubblici o del privato sociale (terzo settore, associazionismo, volontariato, ecc.) operanti nel territorio regionale che ne condividano obiettivi e finalità. Le adesioni si attueranno mediante formale richiesta così come il recesso.

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso il quale si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo salvo recesso della maggioranza dei sottoscrittori da comunicarsi mediante disdetta almeno cinque mesi prima della scadenza.

Sia le richieste di adesione che l'eventuale recesso vanno indirizzate alla Regione Umbria all'indirizzo di cui al successivo art.7 del presente protocollo.

### **Articolo 6 – Modifiche ed integrazioni al Protocollo**

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo dovranno essere approvate dalla maggioranza semplice delle parti aderenti.

### **Articolo 7 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente protocollo dovranno essere indirizzate a:  
Regione Umbria, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, Palazzo Broletto - Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia.

### **Articolo 8 – Copertura finanziaria**

L'adesione al presente protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico dei sottoscrittori, salvo diversa decisione assunta dai singoli nell'esercizio della propria autonomia.

Letto, confermato e sottoscritto.